

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2000
che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi
(2000/354/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Helsinki il 10-11 dicembre 1999, ha chiesto alla Presidenza di proseguire, insieme al segretario generale/alto rappresentante, i lavori in sede di Consiglio «Affari generali» su tutti gli aspetti della relazione della Presidenza, tra cui la creazione di un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi.
- (2) Il Consiglio europeo riunito a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 ha invitato il Consiglio a istituire, prima della riunione del Consiglio europeo a Feira o in tale occasione, un comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi.
- (3) Le decisioni relative agli strumenti per gli aspetti civili della gestione delle crisi ai sensi del trattato CE saranno adottate secondo le procedure previste da tale trattato.
- (4) Il Consiglio europeo di Helsinki ha sottolineato la necessità di potenziare la capacità di risposta e l'efficacia degli strumenti e delle risorse dell'Unione e la loro sinergia.
- (5) Lo scambio di informazioni e il coordinamento degli strumenti per la gestione civile delle crisi faciliteranno tra l'altro l'attività del meccanismo di coordinamento

nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio la cui istituzione è stata approvata dal Consiglio europeo di Helsinki,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi, formato da rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 2

Il comitato opera in quanto gruppo di lavoro del Consiglio e riferisce al Comitato dei rappresentanti permanenti. Esso fornisce informazioni, formula raccomandazioni e fornisce consulenze sugli aspetti civili della gestione delle crisi al comitato politico e di sicurezza ad interim e agli altri organi appropriati del Consiglio secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA